



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 20/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **18:33** nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente	Ruolo	Presente	Assente	Giustificato
Aspesi Lorenzo Maria	Sindaco	Si		
Ferrati Valentina	Presidente del Consiglio	Si		
Torno Paola	Vice Sindaco	Si		
Poliseno Massimo	Consigliere di Maggioranza	Si		
Sironi Andrea	Consigliere di Maggioranza	Si		
Marchese Michela	Consigliere di Maggioranza	Si		
Santoro Marco	Consigliere di Maggioranza		Si	
Carnicelli Antonella	Consigliere di Maggioranza	Si		
Franzoni Andrea	Consigliere di Maggioranza	Si		
Trevisan Claudio	Consigliere di Maggioranza	Si		
Cirino Luciano Domenico	Consigliere di Maggioranza	Si		
Putignano Rocco	Consigliere di Maggioranza	Si		
Iametti Giacomo	Consigliere di Minoranza		Si	
Tomasini Valter Antonio	Consigliere di Minoranza	Si		
Roma Antonio	Vice Presidente	Si		
Bevilacqua Daniela	Consigliere di Minoranza		Si	
Suriano Meri	Consigliere di Minoranza	Si		

Totale Presenti: **14**

Totale Assenti: **3**

Partecipa il Segretario: **Dott. Cesare Bottelli**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Elena Maria Mazzucchelli

Risultano presenti 15 consiglieri in quanto il consigliere Marco Santoro, assente all'appello, è entrato nella seduta alle ore 18.39, durante la discussione della proposta al punto nr. 1 dell'Ordine del Giorno;

L'assessore al bilancio Lorenzo Maria Aspesi

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"*

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: 683. *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;
- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"* ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27/12/2017, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 363/2021 del 03/08/2021 avente ad oggetto: *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MRT-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

OSSERVATO che:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo*

omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo, peraltro, che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cardano al Campo non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, successivamente 363/2021, sono svolte pertanto dal Comune;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- All'art. 10-bis del D.L. 25/2025 Pubblica Amministrazione si legge: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"*.

RICHIAMATA la deliberazione il Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2024 che ha validato l'aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024-2025, del Piano Economico Finanziario (Pef) in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal quale risulta un costo complessivo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'anno 2025 di € 1.559.133,00;

VISTA la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2025-2027 e il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTO pertanto di procedere alla presentazione della deliberazione relativa all'approvazione delle Tariffe Tari anno 2025;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- l'art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- dopo aver effettuato tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);
- il Comune di Cardano al Campo non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti - fissa e variabile - della tariffa;
- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 1093 della Legge 145 del 30.12.2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune, con popolazione superiore a 5000 abitanti, può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- per l'anno 2025, al costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 1.559.133,00, derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. n. 158/1999, compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, vengono detratte, ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 sia il contributo al gettito da parte di MIUR che il recupero per evasione ed elusione;
- occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui riassunte:

1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche:

Ka: coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a);

2. Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche:

Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 del metodo normalizzato);

3. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche:

Kc: coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato);

4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

Kd: coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a);

ATTESO che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2024 comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
- Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2024, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti di produzione come specificato nell'allegato, al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie categorie;

RICHIAMATE:

- a) la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- b) la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 23.04.2024 di approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2025 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che si intende confermare il versamento della TARI in due rate scadenti il 30 settembre 2025 e 31 marzo 2026, come per l'anno 2024;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. 116/2020 che ha riformato il d.lgs 152/2006, relativamente alle competenze dei Comuni in merito alla gestione dei rifiuti;
lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento dei controlli interni e di contabilità;

VISTO l'unito parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe del tributo TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2025, utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dall'aggiornamento del Piano Finanziario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
- 4) di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs n 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale del 5%;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2025: 30 settembre 2025 e 31 marzo 2026;
- 6) di dare atto che l'Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B);
- 7) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo la normativa vigente, per il tramite del Servizio tributario competente;
- 8) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da separato processo verbale che formerà oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti:	15
astenuti:	3 (Roma, Suriano, Tomasini)
votanti:	12
voti contrari:	0
voti favorevoli:	12

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di approvare le tariffe del tributo TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2025, utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dall'aggiornamento del Piano Finanziario, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
- 4) di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs n 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale del 5%;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2025: 30 settembre 2025 e 31 marzo 2026;
- 6) di dare atto che l'Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B);
- 7) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo la normativa vigente, per il tramite del Servizio tributario competente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 15
astenuti: 3 (Roma, Suriano, Tomasini)
votanti: 12
voti contrari: 0
voti favorevoli: 12

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- *definizione tariffe 2025 (Allegato A)*

- *parere Revisore (Allegato B)*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio comunale Ferrati Valentina	Il Segretario Dott. Cesare Bottelli
---	--